



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 154

PAGAMENTO DEI COSIDDETTI DANNI “INDIRETTI” PATITI DAGLI ALLEVATORI AVICOLI DEL VENETO

presentata il 21 luglio 2026 dal consigliere Pressi

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la filiera delle carni bianche avicole (pollo, tacchino, faraona, quaglia e altri avicoli) è uno dei comparti più importanti dell'agroalimentare italiano, sia per dimensioni economiche sia per concentrazione territoriale, che rende l'Italia il quinto produttore europeo di queste carni;
- secondo i dati forniti da UnaItalia, la filiera avicola nel 2025 ha impiegato a livello nazionale 64 mila addetti, generando un fatturato di 9,7 miliardi di euro (6,2 miliardi generati dal settore delle carni e da 3,73 miliardi di euro dalle uova);
- nel contesto nazionale, spicca la filiera dell'allevamento di carni bianche del Veneto, prima in Italia per volumi di carne prodotta e per valore economico generato dalla sua vendita e dalla sua trasformazione. Infatti, in termini reali, è possibile stimare che il 45 per cento del totale nazionale di carni bianche avicole proviene dagli allevamenti veneti, con una particolare concentrazione nelle province di Verona (prima produttrice nazionale), Vicenza, Padova e Treviso;
- i dati dimostrano quindi come il comparto dell'allevamento avicolo rappresenti una delle principali voci del sistema produttivo primario del Veneto, nonché un *unicum* a livello nazionale per il suo peso economico e la sua concentrazione;

RILEVATO CHE:

- nell'ultimo quinquennio, nel territorio regionale si sono registrati alcuni casi di cosiddetta “influenza aviaria”, malattia infettiva contagiosa, causata da un virus influenzale di ceppo A (*orthomyxovirus*), che colpisce diverse specie di uccelli selvatici e domestici, e che può, in limitati casi, trasmettersi agli umani;
- in ragione di questa ultima circostanza, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, la Regione del Veneto ha attuato delle azioni mirate al contenimento della diffusione del virus, le quali, in termini pratici, si sono tradotte in campagne

di abbattimento dei capi esposti o potenzialmente esposti all'agente patogeno e al fermo degli allevamenti, sia quelli direttamente interessati dalla presenza del virus, sia quelli presenti nello stesso areale chilometrico (cosiddetta "bolla") dell'allevamento colpito;

- alla luce della straordinaria concentrazione di allevamenti avicoli che connota l'intera Regione e, in modo particolare la provincia di Verona, che vede la compresenza di un numero elevato di aziende allevatrici nello stesso areale chilometrico, si è più volte verificata l'ipotesi nella quale un medesimo allevamento è stato sottoposto ad un fermo prolungato a causa della presenza del virus negli allevamenti contermini, compromettendo la sostenibilità economica della sua conduzione;

- come ricordato, le azioni sanitarie di contenimento dell'influenza aviaria intraprese appartengono a due tipologie: l'abbattimento dei capi potenzialmente contagiati e il divieto di accasamento di nuovi animali nelle strutture (cosiddetto "fermo");

- in relazione a ciò, occorre specificare la particolare tipologia di contratto agrario che governa le dinamiche economiche del settore: il contratto di soccida (articoli 2170 e seguenti del codice civile). In base al contratto di soccida, il soccidante (nella quasi totalità dei casi, un grande gruppo nazionale agroalimentare), rimane proprietario dell'animale affidato al soccidario (l'allevatore), il quale, dietro pagamento di un prezzo, lo alleva sino a raggiungere il peso o le caratteristiche richieste dal soccidante;

- nel caso degli abbattimenti, quindi, il danno grava principalmente sul soccidante, il quale perde l'animale affidato al soccidario, subendo un danno cosiddetto "diretto". Quanto all'allevatore, la parte soccidaria, esso subisce un danno cosiddetto "indiretto", poiché, in ragione del fermo obbligatorio del suo allevamento perde, per un periodo di tempo indeterminato, l'opportunità di condurre la propria attività;

- il risarcimento dei danni "diretti" grava sui fondi del Ministero della salute e del Sistema sanitario regionale, in quanto immediatamente attuativi di una strategia di prevenzione e sicurezza, a tutela della salute veterinaria e umana. Il risarcimento dei danni "indiretti", invece, è posto a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il quale si avvale anche della collaborazione tecnica delle Regioni. In relazione a questa ultima tipologia di danni patiti dagli allevatori, ad oggi si registrano consistenti ritardi nell'erogazione dei risarcimenti, dovuti anche alle interlocuzioni in corso con le direzioni generali della Commissione europea deputate alla gestione - anche sotto il profilo finanziario - della problematica;

DATO ATTO CHE:

- il MASAF, ha attivato, dal 1° al 30 novembre 2025, tramite la piattaforma SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), servizio telematico denominato "Gestione danni da epidemie", la procedura per la rilevazione dei danni "indiretti" subiti dalle aziende avicole a causa dell'epidemia di influenza aviaria nel periodo 1° maggio 2022 - 31 maggio 2025;

- le aziende avicole del Veneto hanno l'urgente necessità, per salvaguardare la propria stessa esistenza, di ottenere nel minor tempo possibile il risarcimento dei danni patiti sin dal 2022 e per i quali, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna forma di sostegno;

impegna la Giunta regionale

a rappresentare al Governo della Repubblica, e in particolare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché alla Commissione europea, l'assoluta urgenza di procedere alla liquidazione dei ristori spettanti per i cosiddetti danni "indiretti" subiti dagli allevatori avicoli del Veneto a decorrere dal 2022, sottolineando la peculiarità della situazione della Regione del Veneto, primo produttore nazionale di carni bianche e caratterizzata dalla più elevata concentrazione di allevamenti avicoli d'Italia.
